

STATUTO

Art.1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una Associazione avente sia le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sia di associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo 117/2017 sotto la denominazione: "**ASSOCIAZIONE FILO DI LUCE INDIA APS - ONLUS**", sigla "**AFLIN**", con sede in Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie di tipo operativo, delegazioni ed uffici di rappresentanza in Italia ed all'Estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - SOCI

L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette se persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

I Soci si distinguono in:

Fondatori, intendendosi per tali quelli che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione;

Ordinari, intendendosi per tali quelli che aderiranno all'Associazione successivamente alla sua costituzione;

Onorari, persone fisiche o giuridiche ritenute dal Consiglio Direttivo dell'Associazione particolarmente meritevoli per l'opera svolta in favore del miglior sviluppo degli scopi associativi.

Chiunque, a domanda scritta, accompagnata da lettera di presentazione firmata da un associato, può chiedere di far parte dell'Associazione, purché in possesso di titolo di studio o/e posizione/esperienza ritenuti idonei, affini alla scopo perseguito dall'associazione. L'ammissione di nuovi associati viene deliberata dal consiglio direttivo e la qualità di associato si acquisisce dopo la delibera da parte di esso. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative annuali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di socio avviene a seguito di dimissioni scritte fatte pervenire al Presidente del consiglio direttivo o per esclusione per giusta causa deliberata a maggioranza dal consiglio direttivo a seguito di condanna penale passata in giudicato, perdita della capacità di intendere e di volere, mancata corresponsione della quota associativa annuale risultante da messa in mora rimasta infruttuosa, situazione di conflitto d'interesse tenuta nascosta, comportamento contrario alle finalità dell'associazione. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Tutte le comunicazioni ai soci devono avvenire ad uno degli indirizzi fisico ed elettronico annotati sul libro degli associati. Le variazioni di indirizzo saranno comunicate dal socio e riportate sul libro degli associati a cura del consiglio direttivo.

Gli associati hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione.

Possono essere nominati associati onorari coloro i quali abbiano svolto attività di rilievo nell'interesse dell'associazione stessa. Tale qualifica può essere conferita su proposta di un associato. Gli associati onorari sono esonerati dal versamento della quota di partecipazione annuale.

Vengono accolti quali soci sostenitori soggetti individuali, Enti in generale, Società, Aziende o altre Associazioni che versino una quota annuale pari almeno a

dodici volte la quota individuale annuale fissata per l'anno in corso dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 3 - SCOPO E FINALITA' ISTITUZIONALI

L'associazione non ha fini di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; ha carattere apolitico, apartitico e aconfessionale.

L'associazione si propone, nell'ambito dei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, di particolari finalità di solidarietà sociale, di cooperazione allo sviluppo e di tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (0-18 anni), delle donne ed in generale di quelle fasce di popolazione che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio economico e/o culturale, promuove l'empowerment di donne e bambini in un'ottica di sviluppo sostenibile per la riduzione delle disuguaglianze, particolarmente nel territorio del sub continente indiano ed in generale in tutto il mondo.

Art. 4 - ATTIVITA'

L'Associazione, per le proprie finalità istituzionali ed allo scopo di rendere più efficace il perseguimento delle medesime, potrà svolgere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo e sempre nei limiti previsti consentiti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed eventuali/successive modifiche, le seguenti attività:

- 1) realizzare, promuovere ed incentivare tramite "sostegno a distanza" l'educazione scolastica ed il sostentamento dei bambini residenti in India;
- 2) contribuire alla realizzazione e al sostegno di strutture scolastiche, sanitarie, culturali, d'accoglienza, ivi compresi orfanotrofi e case famiglia, e sportive in luoghi ove se ne ravvisi la necessità;
- 3) sostenere progetti di formazione con particolare riguardo all'infanzia e alla condizione femminile;
- 4) progettare e realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, allo scopo di promuovere e sostenere interventi in campo sanitario e sociale;
- 5) svolgere azioni di sensibilizzazione sulla realtà sanitaria, sociale e culturale attraverso l'organizzazione di eventi, promuovendo la solidarietà internazionale;
- 6) realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, delle famiglie, la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, concerti anche in collaborazioni con altre Associazioni, Istituzioni, Società, Enti in generale italiani ed esteri;
- 7) sostenere campagne di prevenzione e di educazione in ambito sanitario;
- 8) coinvolgere le comunità nazionali e internazionali nel finanziamento di programmi e progetti aventi il medesimo fine e scopo dell'Associazione;
- 9) promuovere sul territorio nazionale ed internazionale campagne volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- 10) divulgare a mezzo stampa, in proprio e per conto terzi, l'attività dell'Associazione.

L'associazione svolge le seguenti attività connesse, complementari alle istituzionali:

- realizzazione progetti di educazione allo sviluppo, ai diritti dei bambini, alla cittadinanza attiva, allo sviluppo sostenibile, rivolti anche ai giovani italiani in ambito scolastico, mediante il coinvolgimento attivo delle istituzioni preposte all'educazione e all'istruzione anche attraverso la stipula di convenzioni con istituti scolastici e università italiani e stranieri, pubblici e privati;

- offrire stage formativi nei settori in cui opera l'associazione;
- istituire borse di studio per giovani laureati che intendano collaborare per il perseguimento dello scopo e delle finalità istituzionali perseguite dall'associazione. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dalla legge.

ASSOCIAZIONE FILO DI LUCE INDIA APS - ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività ed eventuali variazioni dello stesso entro 30 giorni (trenta) alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, co. 5 del d.lgs 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.
- 4) Il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

Gli organi di cui ai punti 2), 3), 4) durano in carica 3 (tre) anni e sono riconfermabili.

Art. 5 - COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dell'Associazione è composta dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto purché iscritto nel libro soci da almeno 30 giorni.

L'Assemblea:

- a) approva, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio annuale consuntivo dell'Associazione, relativo all'esercizio finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;
- e) nomina il Collegio dei Probiviri, se istituito;
- f) delibera gli eventuali emolumenti individuali annui da corrispondere al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori che non possono essere superiori al compenso massimo previsto dalle norme di cui al Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012 ed eventuali/successive modifiche per il presidente del collegio sindacale delle società di capitali;
- g) delibera l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione nominando i liquidatori e determinandone i poteri;
- h) delibera, con maggioranza prevista per le modifiche statutarie, di avanzare domanda per il riconoscimento dell'Associazione come persona giuridica;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera su tutti gli aspetti che a norma di Statuto o di legge sono riservati alla

sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede il Presidente o un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del totale degli aventi diritto.

In ogni caso si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima della convocazione, contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Solo in caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.

Art. 7 ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI E RAPPRESENTANZE

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, il quale propone la nomina del Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni hanno luogo ad alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, eccettuate le deliberazioni di cui al capoverso seguente.

Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato può essere rappresentato in assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.

L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salva che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che può essere formato da tre a nove membri nominati dall'assemblea dei soci; la maggioranza dei membri del consiglio direttivo deve essere scelta tra gli associati.

Ai membri del consiglio direttivo si applicano le norme dell'art. 2382 cc in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni e, su

delega scritta, può assumere a termine parte delle funzioni del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi Membri un Segretario Scientifico, un Segretario Organizzativo ed un Tesoriere.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di disposizione dei beni sociali, esclusi quelli che per legge ed in forza del presente Statuto sono devoluti all'Assemblea.

In particolare il consiglio Direttivo:

- 1) Definisce le attività e le linee di sviluppo dell'Associazione predisponendo il programma annuale/bilancio previsionale d'esercizio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- 2) Determina l'importo annuale delle quote associative;
- 3) Predisporre e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale d'esercizio;
- 4) Propone eventuali modifiche di statuto;
- 5) Prende atto delle dichiarazioni di recesso dei soci dandone comunicazione all'Assemblea;
- 6) Esamina ed approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- 7) Accerta le cause e delibera l'esclusione dei soci;
- 8) Delibera su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO - CONVOCAZIONE E DELIBERE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, presso la sede legale dell'Associazione o anche altrove, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente con lettera raccomandata o a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata, contenente indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Solo in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con preavviso di almeno tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del consiglio Direttivo devono assistere i Revisori, se istituiti.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni che saranno sottoscritti anche dal Presidente.

Il consiglio direttivo si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11 Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari che comunicherà al Consiglio Direttivo per la ratifica alla prima riunione utile.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 12 IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento esercitandone le funzioni.

Art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti, se istituito, è composto da due membri effettivi e da un membro supplente, di cui almeno il Presidente iscritto al Registro dei Revisori, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci dell'Associazione. Il Collegio dei revisori dei conti nomina al suo interno il Presidente ed esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Art. 14 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'**ASSOCIAZIONE FILO DI LUCE INDIA APS - ONLUS**;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'**ASSOCIAZIONE FILO DI LUCE INDIA APS - ONLUS** sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato derivante dalla organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi corrisposti da privati, organizzazioni o Enti in generale pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Il patrimonio minimo della associazione deve essere non inferiore a euro 15.000.

Art. 15 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE - SCIOGLIMENTO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento della ONLUS, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed eventuali/successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

La partecipazione sociale è intrasmissibile ed il contributo associativo non è rivalutabile.

